



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. 33 DEL 30 APRILE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Dott. Roberto Rotolo, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 30 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 192/A

ASD VILLALBA (CI) preannuncio reclamo – gara 3^ categoria ASD Villalba / ASD Sicilianamente del 11/03/2012 – Comunicato Ufficiale 56 CL del 14/03/2012

La società ASD Villalba ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), rileva tuttavia che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società ASD Villalba l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 214/A

ASD CIANCIANA CALCIO (AG) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Bahou Salah Eddine - Gara Campionato Promozione Gir. "A" USD Aragona / ASD Cianciana Calcio del 22/04/2012 - C.U. n.453 LND del 24/04/2012.

Con tempestivo reclamo la società ASD Cianciana Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore si era semplicemente rivolto nei confronti dell'assistente arbitro esprimendo una protesta per i continui falli subiti senza sconfinare nell'offesa.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 il referto dell'assistente arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dalla lettura di detto referto si evince che il predetto calciatore si rivolgeva nei confronti dell'assistente arbitro pronunciando frasi ingiuriose.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiale e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilaro e Dott. Roberto Rotolo, componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e la partecipazione dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 24 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 177/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. ASD CITTA' DI CAMPOFELICE
2. Sig. INCARDONA ANGELO
3. Sig. NICOLICCHIA TOMMASO

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1572/pf10-11/GS/reg. del 01/02/2012, i calciatori Sigg. Incardona e Nicolicchia, firmatari delle distinte di gara indicate in deferimento, nonché la Società di appartenenza indicata in epigrafe, per rispondere, i primi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 35 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 delle N.O.I.F.; la Società della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, il delegato della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti, dichiarando che il tesseramento del tecnico Sig. Manzella Antonino era stato tempestivamente richiesto dalla Società, pur se perfezionatosi soltanto il 27/04/2011 per un disguido in ordine al versamento di somme dovute.

Il rappresentante della Procura Federale di contro ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei calciatori deferiti e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la Società in questione ha utilizzato, quale allenatore, il sig. Manzella Antonino, nelle gare tutte indicate in deferimento. Le distinte di gara sono state firmate, in qualità di dirigenti accompagnatori, dal calciatore Sig. Incardona in cinque occasioni e dal calciatore Sig. Nicolichia in due occasioni. Con la sottoscrizione i suddetti calciatori hanno attestato una regolarità di tesseramento non rinvenibile nel caso dell'allenatore, posto che la richiesta di tesseramento, pur spedita in data 10/12/2010, ha avuto esito positivo e quindi ha assunto efficacia soltanto in data 27/04/2011.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambi i calciatori deferiti debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, anche in considerazione del fatto che il Settore Tecnico, con nota del 23.2.2011, aveva informato la Società della presenza di irregolarità nella richiesta di tesseramento. Altrettanta responsabilità discende in capo alla società di appartenenza. Tuttavia in tale caso non può darsi luogo a sanzione a carico, risultando la società A.S.D. Città di Campofelice cessata da tutte le attività. Le richieste della Procura Federale vanno contenute, nei termini che seguono in dispositivo, tenendo conto dello svolgimento dei fatti come sopra descritti.

P. Q. M.

Si dispone unicamente l'applicazione delle seguenti sanzioni;

- *Squalifica per tre gare a carico del calciatore Incardona Angelo;*
- *Squalifica per due gare a carico del calciatore Nicolichia Tommaso.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 30/04/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**